

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

Accordo operativo sperimentale per la gestione del servizio di accertamento peritale ex

art.445 bis cpc

tra

L'Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale "San Pio" (di seguito A.O.R.N. "San Pio"-comodante), P.Iva 01009760628, con sede in Benevento alla Via dell'Angelo n.1, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t. Dott.ssa Maria Morgante, nata a San Nicola Baronia (AV) il 15.12.1968, C.F. MRGMRA68T15I061G, domiciliata per la carica in Benevento, alla Via dell'Angelo n.1

Il Tribunale Civile Di Benevento (di seguito Tribunale di Benevento - comodatario), P. Iva 80003150622 con sede in Benevento alla Via De Caro Raffaele , Benevento, in persona del Presidente del Tribunale Civile di Benevento, Dott.ssa Marilisa Rinaldi, nata a Napoli il 24.02.1955, C.F. RNLMLS55B64F839K, domiciliato per la carica in Benevento, Via De Caro Raffaele

Premesso che:

la legge 9 marzo 1989, n.88 (Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'INPS, tra le quali l'erogazione delle prestazioni assistenziali in materia di invalidità civile;

l'art.15, co.1, della legge 241/90 e s.m.i. consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune che, a mente del successivo comma 2 bis, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale elettronica;

l'INPS ha segnalato al Tribunale Civile di Benevento le oggettive difficoltà riscontrate dai propri medici a partecipare, come consulenti tecnici di parte, alle operazioni peritali per i giudizi di invalidità civile, in ragione della dislocazione degli studi privati dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e della diversificazione degli orari di visita;

è interesse delle parti rendere celere ed efficiente la procedura di ATP;

Considerato, infine, che è interesse delle parti garantire l'effettività del contraddittorio, anche nell'ottica di una maggiore efficienza e produttività gestionale del Tribunale e dell'INPS;

Tutto ciò premesso e considerato

Tra le parti, come sopra meglio generalizzate, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

AMBITO DI COLLABORAZIONE

A.O.R.N. "San Pio" ed il Tribunale di Benevento, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente accordo disciplinano il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a migliorare la

gestione del servizio di accertamento peritale, ex art.445 bis cpc, attraverso le modalità esecutive di cui ai seguenti articoli e le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare con appositi “*addendum*” al presente contratto;

finalità dell’accordo è l’ottimizzazione dei tempi di accertamento peritale, attraverso l’utilizzo gratuito degli ambulatori dell’A.O.R.N. San Pio per le visite dei CTU, secondo modalità ed orari concordati;

le parti effettuano le attività di trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e nel D.L.gs. n.196/2003, così come integrato e modificato dal D.L.gs. n.101/2018.

Art. 2

OGGETTO

L’A.O.R.N. “San Pio”, concede in comodato d’uso gratuito al Tribunale di Benevento i locali dell’Azienda situati al Piano terra del Padiglione “G. Rummo” per una superficie complessiva di Mq: 111,30 ad uso esclusivo ed ulteriori e mq. 38,00 ad uso misto, come descritti nella planimetria della UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio allegata (Padiglione Rummo, Pianta piano Terra, Scala 1:200 data Aprile 2024) che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, da adibire alle attività peritali come meglio descritte *infra*.

Art. 3

STATO DI CONSERVAZIONE

Il comodatario dichiara di aver esaminato i locali oggetto di comodato e di averli trovati in buono stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e idonei alla loro funzione, convenuta tra le parti.

Art. 4

DOTAZIONI E IMPIANTI

I locali, ambulatori dell’Azienda Ospedaliera, oggetto del presente contratto contengono ciascuno le seguenti suppellettili: n.1 scrivania; n.3 sedie; n.1 lettino per visite, n.1 paravento, n.1 appendiabito. E’, altresì, presente in ogni locale un lavabo con rubinetteria a gomito.

I predetti ambulatori sono dotati di tutti gli impianti tecnologici funzionali al loro completo utilizzo, nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dalla legge.

Art. 5

MODALITA’ ESECUTIVE DELLA COLLABORAZIONE

Le visite peritali saranno effettuate presso gli ambulatori medici dell’ A.O.R.N. “San Pio”, così come da planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, di regola dalle ore 9:00 alle 19:00, previa conferma del CTU dell’orario di visita dal lunedì al venerdì. Ogni accesso peritale durerà di regola 30 minuti, per un massimo di 16 accessi giornalieri nella fascia oraria sopra indicata. Il CTU, nel rispetto degli orari e dei tempi previsti, procederà all’identificazione della parte, del suo avvocato, di un eventuale familiare e Consulente di parte nominato ed effettuerà la visita di accertamento consentendo ai consulenti di parte di svolgere le attività di competenza.

Art. 6

OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario si impegna a non utilizzare i beni comodati per scopi e usi diversi da quelli propri.

Il perimento dei beni ad uso esclusivo, oggetto di comodato, comprese le dotazioni degli ambulatori, è ad esclusivo rischio della parte comodataria, salvo il caso fortuito e/o la forza maggiore.

Il comodatario si impegna a custodire e a conservare i locali, oggetto del presente contratto, con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi e per gli effetti dell'art.1804 cc.

Ferma restando la copertura assicurativa, ALL RISKS, dell'immobile a carico dell'Azienda proprietaria, il comodatario esonera l'A.O.R.N. "San Pio", comodante, da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti cagionati a terzi.

Il Tribunale di Benevento, comodatario, si impegna a disporre che le visite peritali, fatta eccezione per quelle domiciliari, siano effettuate negli ambulatori dell'A.O.R.N. "San Pio", di cui all'art.2, oggetto del presente accordo.

Art. 7

OBBLIGHI DEL COMODANTE

L'A.O.R.N. "San Pio" consegna i locali idonei all'uso pattuito, in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica e di conformità impiantistica, in buono stato manutentivo, impegnandosi a garantire l'uso dei locali e delle dotazioni, come specificati agli artt. 2 e 4, la loro igienizzazione secondo i protocolli COVID 19 per la durata del presente contratto, salvo la facoltà di recesso prevista all'art.8, nonché il personale addetto ai controlli all'accesso, come da protocolli COVID 19.

Spetta al comodante la manutenzione straordinaria dei locali concessi in comodato, nei limiti e secondo le modalità previste dal codice civile.

Art. 8

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di comodato ha una durata di anni 2 (anni due), con decorrenza dal 12/05/2024 e può essere integrato e modificato in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Il Comodante può esigere la restituzione immediata dei beni concessi in comodato in caso di sopravvenuto, urgente ed impreveduto bisogno ai sensi di quanto stabilito al co.2 dell'art.1809 cc.

L'A.O.R.N. "San Pio" ed il Tribunale di Benevento si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del presente accordo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Art. 9

RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO

I beni comodati verranno restituiti nello stato in cui vengono attualmente consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

Art. 10

RESPONSABILITA'

Il comodatario risponderà direttamente di eventuali danni a cose o persone che dovessero derivare dall'esercizio delle attività svolte negli ambulatori dati in uso esclusivo.

Art. 11

NOMINA REFERENTE

Per l'esecuzione degli impegni di cui al presente contratto e, in genere, per lo svolgimento di attività inerenti all'esecuzione del presente contratto, viene individuato quale referente per l'A.O.R.N. "San Pio" il Dott. Di Guida Pasquale, Direttore della U.O.C. Direzione Medica di Presidio "G. Rummo".

Art.12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente, nell'ottica della leale collaborazione ed in piena sinergia operativa nell'interesse dell'efficacia ed efficienza, ogni controversia dipendente, connessa o comunque collegata al presente contratto. Nel caso in cui ciò non sia possibile, sarà competente il Foro di Benevento.

Art. 13

SOTTOSCRIZIONE E REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti.

Esso sarà soggetto a registrazione nei modi e termini di rito a cura e spese del comodante.

Art. 14

RINVIO

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le parti dichiarano di accettare ed approvare tanto la premessa che tutte le clausole della presente scrittura.

Il presente contratto è regolato dalle disposizioni del vigente Codice Civile (dall'art. 1803 all'art.1812) cui le parti fanno riferimento per quanto non espressamente stabilito.

Questa scrittura, composta di complessive n.4 pagine, inclusa la presente, viene confermata dalle parti e sottoscritta.

Per l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "San Pio" BN

Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Morgante


Maria
Morgante
29.04.2024
08:38:42
GMT+01:00



Per il Tribunale Civile di Benevento

Il Presidente del Tribunale di Benevento

Dott.ssa Marilisa Rinaldi



Firmato digitalmente da
RINALDI MARILISA
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA